



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

Prot. n. 6698

Borbona 16 OTT 2019

PENNESE Enrico
Via Dei Piattari n. 5
Borbona (RI), Frazione Vallemare;

PENNESE Fabrizio
Via Dei Piattari n. 5
Borbona (RI), Frazione Vallemare;

PENNESE Fabio
Via Dei Piattari n. 5
Borbona (RI), Frazione Vallemare;

CO.GE.I.P. srl
cogeip@pec.it

Soc. Coop. Prata di Laculo, presso
Commissario Liquidatore Dr.ssa Adriana Petti
adrianapetti@pec.it

Ordinanza n. 127 del 16/10/2019

OGGETTO: *Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali depositati in modo incontrollato - art. 192 D.Lgs. n. 153 del 03.04.2006 – in loc. Prata di Laculo del Comune di Borbona.*

IL SINDACO

- PREMESSO CHE l'art. 5°, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5° prevede che il particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

- VISTA la l'informativa di P.G. prot. 101/1-1 del 12.09.2019, assunta al prot. comunale n° 5897 del 12.09.20149, da parte della Legione Carabinieri Lazio Stazione di Borbona, con la quale il M.llo Ord. Massimo Talotti comunica, tra l'altro, che tali Pennese Enrico, Pennese Fabrizio, Pennese Fabio, nonché la soc. COGEIP srl , si sarebbero resi responsabili, fra l'altro e per quanto di competenza dell'Autorità Sindacale, di abbandono incontrollato di rifiuti e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 265 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 citato in oggetto nella nota dell'Arma ed oggetto di ulteriore procedimento);
- Dato atto che nell'informativa predetta , i Carabinieri comunicano all'Ufficio Tecnico del Comune di Borbona, sulla scorta di quanto accertato, la necessità di emettere opportuna Ordinanza di ripristino dei luoghi, da notificare a carico dei trasgressori ed, al Commissario Liquidatore della Società Cooperativa Prata di Laculo in L.C.A., Dott.ssa Adriana PETTI, fornendo, al comando, le relative ricevute;
- VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV-Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza del Sindaco, la rimozione, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ATTESO che il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, dispone << chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 (dell'art. 192) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- Dato atto che la richiesta Ordinanza , a termini della Legge violata , è di competenza Sindacale;
- Atteso che il Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori aveva relazionato ai Carabinieri con nota prot. 5207 del 12.08.2019, con nota che si richiama quale parte integrante della presente, sugli estremi catastali dei terreni in cui vi era depositato del materiale;
- Atteso che i materiali caratterizzati come rifiuti sono distinti nella nota dei Carabinieri sono depositati presso :
 - Terreno censito in NCT p.lle 523 e 525 del Fg. 23 , corte annessa al fabbricato Fg. 23 p.lla 524 , intestato a SOC.COOP. EDILIZIA PRATA DI LACULO;
 - Terreni censiti in NCT p.lle 516-517 del Fg. 23, intestati a Pennese Fabrizio, che cosituiscono corte del fabbricato Fg. 23 p.lla 196 sub 1 e 2 , intestato al medesimo;
 - Terreni Fg. 23, p.lle 225-418-223, intestati a SOC.COOP. EDILIZIA PRATA DI LACULO

- **CONSIDERATO CHE** l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede che
 - a. il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero e allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
 - b. qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;
- **RITENUTO** notificare il presente provvedimento anche alla soc. Cooperativa Prata di Laculo , in quanto individuabile come proprietaria di talune delle aree interessate, pur essendo nella nota dei Carabinieri riportato il fatto che il Commissario Liquidatore della Cooperativa, Adriana Petti, abbia denunciato l'abusiva occupazione degli immobili da parte degli altri interessati alla presente;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

- **VISTA** la situazione di fatto riassunta in premessa;
- **CONSIDERATO** che dal tenore della informativa dei Carabinieri, risulta la responsabilità dell'abbandono incontrollato di rifiuti, sui suoli di natura privata , in capo ai sigg.ri Pennese Enrico, Pennese Fabrizio , Pennese Fabio , su suoli in parte di proprietà del sig. Pennese Fabrizio (p.lle 516 e 517 del Fg. 23), e in parte della soc. Cooperativa Prata di Laculo (Fg. 23 p.lle 523-524-525-225-418-223);
- **ATTESO** che la soc. Cooperativa Prata di Laculo. , come si evince dall'informativa dei Carabinieri , risulta essere posta in liquidazione , e nominata la dr.ssa Petti Adriana nata a Roma il 17.12.1964 quale commissario liquidatore (DM 298/2002);
- **RITENUTO** necessario far provvedere in tempi congrui alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- **RITENUTO** configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192 comma 1° e comma 3° del D.Lgs. n. 152/2006 il quale vieta il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
- **RITENUTO**, per le considerazioni su esposte, e secondo quanto indicato nell'informativa prot. 101/1-1 dei Carabinieri di Borbona , sussista la responsabilità di:
 - a. PENNESE Enrico, nato a Rieti il 03.06.1959, residente in Borbona (RI), Frazione Vallemare, Via Dei Piattari n. 5, in qualità , secondo quanto accertato dai Carabinieri, di responsabile dell'abbandono incontrollato di rifiuti;
 - b. PENNESE Fabrizio, nato a Rieti il 20.10.1988, residente in Borbona (RI),Frazione Vallemare, Via Dei Piattari n. 5, titolare della Società Cooperativa CO.GE.I.P. SRL, con sede legale in Borbona, Via Marcone nr.

34, in qualità , secondo quanto accertato dai Carabinieri, di responsabile dell'abbandono incontrollato di rifiuti; nonché obbligato in solido in quanto intestatario dei beni di cui al FG. 23 p.lle 196-516 e 517

- c. PENNESE Fabio, nato a Rieti il 20.03.1985, residente in Borbona (RI), Frazione Vallemare, Via Dei Piattari nr. 5, in qualità , secondo quanto accertato dai Carabinieri, di responsabile dell'abbandono incontrollato di rifiuti;
- d. Soc. Coop. Prata di Laculo, domiciliata presso Commissario Liquidatore Dr.ssa Adriana Petti , giusta DM 31.10.2002 n° 298, in qualità , secondo quanto accertato dai Carabinieri, di obbligato in solido quale intestatario dei terreni e fabbricati di cui al Fg. 23 p.lle 523-524-525-225-418-223;

VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragione di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio al procedimento;

RICHIAMATI:

- o Visto il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- o Visto e richiamato Art. 192 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

Ai seguenti soggetti:

1. PENNESE Enrico, nato a Rieti il 03.06.1959, residente in Borbona (RI), Frazione Vallemare, Via Dei Piattari n. 5,
2. PENNESE Fabrizio, nato a Rieti il 20.10.1988, residente in Borbona (RI), Frazione Vallemare, Via Dei Piattari n. 5, titolare della Società Cooperativa CO.GE.I.P. SRL, con sede legale in Borbona, Via Marcone nr. 34;
3. PENNESE Fabio, nato a Rieti il 20.03.1985, residente in Borbona (RI), Frazione Vallemare, Via Dei Piattari nr. 5;
4. Soc. Coop. Prata di Laculo, domiciliata presso Commissario Liquidatore Dr.ssa Adriana Petti , giusta DM 31.10.2002 n° 298;

1. Di provvedere entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione del materiale tutto costituente abbandono incontrollato di rifiuti sui terreni in Vallemare, loc. Prata di laculo, sugli immobili di cui al Fg. 23 p.lle 196—516-517, Fg. 23 p.lle p.lle 523-524-525-225-418-223, ed allo smaltimento dello stesso nei modi di legge e tramite ditte aventi le opportune autorizzazioni;
2. Di ripristinare entro tale termine lo stato dei luoghi;
3. Di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, e trasmettere i formulari di avvenuto smatimento;

DISPONE

- CHE nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare, se del caso, denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs. N. 152/2006;
- LA TRASMISSIONE della presente al Comando Carabinieri di Borbona, ai fini dell'esercizio della vigilanza, del controllo e della verifica del rispetto della presente Ordinanza e della normativa di settore , anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

DISPONE, INFINE:

- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 1. stazione Carabinieri Forestali di Posta;
 2. Legione Carabinieri Lazio, Stazione di Borbona;
 3. Alla Prefettura UTG di Rieti;
 4. All'ARPA LAZIO sez. Rieti;
 5. Alla A.S.L. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP);
- Che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Cntro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 g. dalla notifica;

il Sindaco
Maria Antonietta Di Gaspare



